

Regolamento della Commissione d'esame per il rilascio della patente per il commercio di armi e della patente per collezionisti

* * *

Richiamato l'art. 2 cpv. 2 RLCLArm¹ e la decisione del Dipartimento delle istituzioni n. 11 del 15 febbraio 2001,

la Commissione si dota del seguente regolamento:

A. Commissione

Art. 1 Composizione

¹ La Commissione è nominata dal Dipartimento delle istituzioni; è rappresentata dal suo Presidente.

² Essa segnala al Dipartimento delle istituzioni l'eventuale necessità di adeguarne la composizione.

Art. 2 Scopo

La Commissione valuta, ai fini del rilascio della patente per il commercio di armi e della patente per collezionisti, le nozioni di cui dispone la persona richiedente attraverso un esame.

Art. 3 Plenum e decisioni

¹ La Commissione si riunisce in composizione plenaria una volta all'anno per le decisioni di sua competenza.

² Essa delibera alla maggioranza dei pareri espressi dai Membri; in caso di parità, quello del Presidente prevale.

¹ Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 23 giugno 2009; RL 571.110.

³ La decisione inerente all'esito dell'esame è presa all'unanimità dei pareri espressi dai Membri presenti alla sessione; quella per un'ulteriore partecipazione dopo il ripetuto mancato superamento dalla Commissione in composizione plenaria.

B. Esame

Art. 4 Contenuto

¹ Il contenuto dell'esame è deciso con scadenza annuale dalla Commissione, tenuto segnatamente conto dell'evoluzione normativa, tecnica e della pratica.

² L'esame si compone di una valutazione sulla conoscenza delle nozioni teoriche, attraverso un «Esame teorico» e, per il rilascio della patente per il commercio di armi, di una valutazione sulla conoscenza della tecnica e della pratica, attraverso un «Esame pratico» tuttavia riservato quanto dispone l'art. 28 cpv. 3 OArm².

³ All'«Esame pratico» la persona richiedente può partecipare dopo il superamento dell'«Esame teorico».

Art. 5 Svolgimento

¹ L'esame si svolge in sessioni in funzione del numero delle persone richiedenti annunciate; di norma, la sessione è tenuta con la partecipazione minima di quattro persone richiedenti, ma almeno una volta all'anno.

² Le modalità e il luogo di svolgimento delle sessioni sono approvati con scadenza annuale dalla Commissione; alla persona richiedente ne è data comunicazione con l'invito a parteciparvi.

³ All'«Esame teorico» partecipa il Presidente ovvero, in caso d'impossibilità, un Membro da questi designato, unitamente al Membro delegato del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata ovvero, in caso d'impossibilità, un sostituto da questi designato con l'autorizzazione del Presidente.

⁴ All'«Esame pratico» partecipano il Presidente e i Membri ovvero, in caso d'impossibilità, un loro sostituto.

Art. 6 Valutazione

La valutazione positiva ai fini del rilascio alla persona richiedente presuppone la valutazione positiva sulla conoscenza delle nozioni teoriche e sulla conoscenza della tecnica e della pratica, attestata col superamento dell'«Esame teorico» e dell'«Esame pratico».

² Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 2 luglio 2008; RS 514.541.

